

**ABROGAZIONE DELL' INTERDIZIONE E DELL' INABILITAZIONE E
RAFFORZAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

PARTE A - RELAZIONE

1. Finalità del progetto abrogativo - 2. Rafforzamento dell'amministrazione di sostegno - 3. La categoria dell'incapacità legale di agire rimane limitata ai minori - 4. "Incapacitazione" riferibile anche agli atti di natura personale - 5. Limitazione dell'obbligo di difesa ai casi in cui sia in gioco la compressione di diritti fondamentali della persona - 6. Soluzioni nuove per il "dopo-di-noi": [il patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di amministrazione di sostegno](#) .

PARTE B - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

1. LE PREVISIONI DEL PROGETTO
2. ARTICOLATO
3. TAVOLE SINOTTICHE

PARTE A - RELAZIONE

1. Finalità del progetto abrogativo

A quindici anni dall'entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, sono maturi i tempi per l'approvazione del progetto abrogativo dell'interdizione e dell'inabilitazione, da anni invocato/annunciato a vari livelli: non sussiste alcuna seria ragione che giustifichi, in effetti, l'ulteriore conservazione nel c.c. dei due vecchi modelli 'incapacitanti'.

E anzi, tale abrogazione è divenuta non più rinviabile per un ordinamento che voglia dirsi realmente ispirato e proteso al rispetto dei diritti

fondamentali della persona, quali, in primo luogo, la dignità personale e il diritto al sostegno.

Le caratteristiche del tutto negative proprie dell'interdizione (e dell'inabilitazione) sono molteplici. Esse possono, in estrema sintesi, così indicarsi:

- taglio espropriativo dell'interdizione: la persona interdetta viene collocata in uno status giuridico equivalente alla morte civile. Con l'interdizione, infatti, la persona viene dichiarata legalmente incapace di agire e ciò ne comporta l'estromissione totale dalla possibilità di compiere un qualsivoglia atto produttivo di effetti nei confronti dei consociati: non un contratto, non un acquisto, non il matrimonio nè alcun atto di natura personale. La 'protezione' assicurata dai vecchi istituti tradisce, dunque, una valenza punitiva ed escludente, oggi giorno non più tollerabile in una società evoluta;
- mancanza di valore terapeutico: alla incapacitazione formale della persona in tutto il suo essere non si accompagna, poi, alcun progetto di risocializzazione per il disabile;
- enfasi solo economicistica: i soli interessi presidiati mediante i vecchi istituti sono gli interessi economico-patrimoniali dei familiari e dei parenti;
- scarsa trasparenza del procedimento di interdizione e debolezza delle garanzie formali riconosciute all'interdicendo: di fatto egli rimane sullo sfondo del giudizio e nonostante il codice di procedura civile gli riconosca la capacità di stare in giudizio personalmente (art. 716 c.p.c.) tale norma è di fatto disapplicata (tanto che il ricorso introduttivo non viene quasi mai notificato personalmente all'interdicendo);
- irrevocabilità della misura: una volta interdetta la persona è destinata a rimanere tale per tutto il resto della propria esistenza. Nonostante, infatti, la possibilità di revoca dell'interdizione (e dell'inabilitazione) sia prevista dalla legge e nonostante, anzi, l'esistenza stessa dell'amministrazione di sostegno costituisca ragione valida per la revoca delle vecchie misure, i casi di revoca effettiva sono oggi giorno ancora troppo scarsi.

E' ben vero che lo spazio applicativo attuale delle misure di protezione tradizionali è del tutto residuo, e ciò grazie al diffondersi della nuova cultura del sostegno indotto dalla riforma sull'amministrazione di sostegno e dalla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione; ciò nonostante, si registrano ancora oggi sacche giudiziarie di resistenza, ove specie l'interdizione viene considerata inspiegabilmente la misura più tutelante. L'espressione che spesso si legge nelle sentenze di interdizione è la seguente: "l'interdizione offre una tutela piena, "si rende necessario un riferimento costante per le scelte da compiersi" e simili.

A siffatte giustificazioni prive di alcun senso logico-giuridico, si aggiungono motivazioni legate all'idea che la disciplina dell'ads non consenta l'assolvimento di determinati compiti; così, soprattutto, con riferimento alla scelta del luogo di vita della persona e alle decisioni sanitarie e di cura della persona. In questi casi, la motivazione è sul modello della seguente: "*la tutela è l'unico strumento che legittima una collocazione protratta ovvero una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici*". E - si fa notare - tali motivazioni non sono venute meno neppure con il varo della legge n. 219/2017 - la quale nel IV comma dell'art. 3 fa esplicito riferimento alla gestione del consenso informato sanitario da parte dell'amministratore di sostegno, prevedendo - appunto - che sia l'ads dotato di poteri di assistenza o rappresentanza, ad esprimere o rifiutare detto consenso, tenendo conto - beninteso - della volontà del beneficiario.

Attualmente i dati statistici offrono un quadro applicativo riguardo all'interdizione del tutto disomogeneo, mostrando territori in cui le vecchie misure incapacitanti sono state abrogate implicitamente con la loro pressochè totale disapplicazione e altri territori in cui, invece, il ricorso all'interdizione (e all'inabilitazione) sono considerati una scelta protettiva ordinaria e meritevole. Il riscontro di una situazione a macchia di leopardo è quanto mai allarmante e negativa, poichè in tal modo il rischio di subire ancora oggi l'interdizione giudiziale dipende di fatto dalla sorte, ovverossia dal luogo in cui ci si trova a vivere.

Nè il permanere dei vecchi istituti potrebbe trovare giustificazione nel pur limitatissimo spazio applicativo che la Cassazione ha conservato in questi anni (Cass. sez. I, 12.06.2006, n. 13584; Cass., sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628; Cass., sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866; Cass., sez. I, 26.10.2011, n. 22332; Cass., sez. III, 8.2.2012, n. 1770 la quale ha ricordato che l'interdizione e l'inabilitazione sono state relegate al rango di extrema ratio dalla riforma del 2004).

Detto limitato spazio applicativo consiste nel riscontro di situazioni in cui la persona priva di autonomia è titolare di un patrimonio che - specie per la sua entità - richiede l'espletamento di "attività di una certa complessità", o di casi in cui occorra contrastare il rischio che il soggetto compia "atti pregiudizievoli per sé".

Nonostante, dunque, tale orientamento, con la più recente sentenza n. 17962 del 2015, la Suprema Corte ha precisato che neppure l'entità del patrimonio esclude la possibilità di far ricorso all'amministrazione di sostegno: *"La sussistenza di un ingente patrimonio e l'atteggiamento oppositivo manifestato verso il tutore non giustificano l'esclusione, necessariamente collegata alla pronuncia di interdizione, delle capacità di compiere autonomamente gli atti necessari per il soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, ma solo l'imposizione del supporto di un amministratore di sostegno ed eventualmente dell'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore ai fini della gestione del predetto cospicuo patrimonio"*.

Infine, non può farsi a meno di richiamare i principi vincolanti sanciti dalla Convenzione sulla capacità giuridica delle persone disabili, la quale fa obbligo agli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità (art. 1 e 2). La Cassazione, con sentenza 25.10.2012 n. 18320 ha affermato la piena compatibilità dell'Ads con tali indicazioni, ciò che non può affatto dirsi per l'interdizione, la quale è misura eccessiva e dunque non proporzionata rispetto allo scopo, di fatto irrevocabile, non revisionabile per sempre".

2. Rafforzamento dell'amministrazione di sostegno

Alla scelta di abrogare interdizione e inabilitazione si associa, nella presente proposta, un sistema di ulteriore definizione e perfezionamento della disciplina dell'amministrazione di sostegno, sulla base delle indicazioni raccolte nei quasi quindici anni di applicazione dell'istituto.

Tale duplice obiettivo potrebbe essere sintetizzato nel seguente motto: "Ciò che si fa con l'interdizione, si può fare e meglio con l'amministrazione di sostegno".

L'intero sistema di protezione istituzionalizzato si reggerà, dunque, sulla sola misura dell'amministrazione di sostegno e i destinatari di essa saranno tutte le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle attività della vita quotidiana.

Si è ritenuto, conseguentemente, di esplicitare anche nel codice civile la finalità dell'amministrazione di sostegno, inserendo nell'art. 404 c.c. la previsione dell'art. 1 della legge istitutiva n. 6/2004.

In tale ottica, perde centralità, la tradizionale nozione di 'capacità d'intendere e di volere', destinata a venire affiancata e sopravanzata dalle categorie dell''inadeguatezza gestionale' fragilità negoziale'. Questa è rinvenibile nell'art. 1 della l. n. 6 del 2004 laddove si fa riferimento alla condizione di mancanza di autonomia dell'interessato.

L'Ads viene, in definitiva, ulteriormente valorizzata è le sue potenzialità applicative estese a 360°.

Ciò è possibile grazie alla natura duttile dell'Ads, al fatto cioè che essa è modulabile in relazione alle esigenze specifiche dell'interessato e applicabile anche ai casi più gravi, quando cioè si tratti di far fronte ad un rischio di autolesionismo della persona, o ad attività gestorie particolarmente complesse e delicate.

A ciò va aggiunta la considerazione che l'amministrazione di sostegno si presenta come una risposta non avvilente - al contrario di quanto non si debba dire delle misure che ci si propone, oggi, di abrogare (e basta rinviare, in proposito, all'ormai amplissima dottrina e giurisprudenza in argomento).

"Non abbandonare" non mortificare" sono (è stato scritto) i due principi cardine della riforma del 2004. Di qui la necessità di eliminare dall'ordinamento i vecchi "ordigni incapacitanti", se si vuole evitare che il principio del 'non mortificare' rimanga imbrigliato nelle secche del sistema - con il salvacondotto (assicurato a monte) per una fonte di seri attentati alla dignità personale.

3. La categoria dell'incapacità legale di agire rimane limitata ai minori

Con l'abrogazione dell'interdizione giudiziale e dell'inabilitazione, la categoria dell'incapacità legale rimane riferibile soltanto ai soggetti minori d'età.

Per quanto riguarda i soggetti maggiorenni, alla privazione totale della capacità legale di agire viene a sostituirsi la possibilità di un'incapacitazione funzionale, depersonalizzata; nulla che possa implicare, cioè, un etichettamento dell'interessato quale incapace di agire, una volta per sempre, bensì (I) una mera e contingente sospensione di poteri, (II) giustificata da specifici pericoli sul terreno gestionale, e comunque (III) circoscritta, secondo la modulazione che verrà stabilita dal giudice tutelare, nel caso concreto, ad uno o a più (in limitatissimi casi, a tutti quanti gli) atti e operazioni da compiersi.

Vale la pena sottolineare che anche l'eventuale approdo a un'incapacitazione totale, estesa cioè all'insieme degli atti personali e patrimoniali (esclusi quelli della vita quotidiana), avrà natura prettamente funzionale, essendo revocabile o ritocabile - oltre tutto in qualsiasi momento.

I casi in cui potrà addivenirsi ad 'incapacitazione piena' dovranno essere pur essi contingenti - circoscritti, rigorosamente, alle situazioni di malessere psichico tali da comportare seri rischi di autolesionismo: e si può pensare, abbiamo detto, al disabile intenzionato a porre in essere atti di tipo rovinoso/autodistruttivo, o all'individuo del tutto inerte/ostile rispetto al compimento di un negozio necessario per fronteggiare qualche necessità.

Nella prospettiva riformatrice, dunque, l'incapacitazione formale riconducibile all'interdizione diverrà mera 'incapacitazione funzionale': relativa cioè non alla persona, bensì ad uno o a più atti (in limitatissimi casi a tutti gli atti) cui

attingere, quando necessario, nel contenitore stesso dell'amministrazione di sostegno.

Quanto alla possibilità di incapacitazione totale, o comunque, estesa alla maggior parte degli atti, occorre precisare che la stessa dovrà costituire un tipo di intervento soltanto eventuale, che spetterà al giudice disporre, volta per volta, più o meno ampiamente, a seconda che vi sia o meno il concreto pericolo di un cattivo uso dei propri poteri e diritti, da parte dell'interessato; laddove tale pericolo manchi, come accade in effetti nella maggioranza dei casi, l'amministrazione sarà al 100% non incapacitante.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad una "filosofia" opposta a quella dell'interdizione, dato che l'incapacitazione (vale ribadire) riguarda solo gli atti specificamente menzionati (magari uno soltanto), mentre, per tutto il resto, il beneficiario conserva intatta la propria sovranità; qualora, poi - in limitatissimi casi - l'incapacitazione dovesse essere totale, si tratterà di una sospensione disposta non già una volta per sempre, bensì in via revocabile e rimodellabile a seconda dei bisogni della persona, e compatibilmente con gli interessi di questa.

4. "Incapacitazione" riferibile anche agli atti di natura personale

Il giudice tutelare potrà prevedere, a carico del beneficiario dell'ads, un impedimento o una limitazione al compimento di uno o più atti anche di natura personale, sempreché ciò corrisponda all'interesse esclusivo dell'interessato.

Invero, tale possibilità è già contemplata nell'art. 411 c.c. laddove viene prevista la possibilità di estendere al beneficiario dell'Ads effetti, limitazioni o decadenze contemplate dalla normativa sull'interdizione e inabilitazione.

Si è ritenuto, tuttavia, di esplicitare tale possibilità mediante la riformulazione del IV comma dell'art. 411 c.c. e ciò in considerazione dell'impatto che l'abrogazione dei vecchi istituti determinerà, quanto alla possibilità di compimento degli atti di natura personale.

Con l'abrogazione di interdizione e inabilitazione scompariranno, infatti, gli impedimenti personali automatici (stabiliti per gli interdetti),

come, per esempio, il divieto di sposarsi, di riconoscere un figlio, di fare testamento o donazione, e via dicendo. Al tempo stesso, non sarà più possibile fare capo allo strumento offerto dall'art. 411 ult. co. c.c., trattandosi di una disposizione che rinvia alle limitazioni oggi vigenti previste per l'interdetto; quelle stesse, dunque, che scompariranno.

Ecco, allora, che, siccome gli atti di natura personale (cd. atti personalissimi) 'non più proibiti' sono assai diversi ed eterogenei fra loro - pertanto non ascrivibili ad una categoria dogmatica unitaria collaudata, tale da consentire di abbracciarli tutti, il giudice tutelare dovrà elencare, di volta in volta, lo specifico atto (o gli specifici atti) impedito/i al beneficiario nel suo stesso interesse.

Da qui la riformulazione della disposizione contenuta nell'art. 411, ult. co., c.c.

Tali impedimenti dovranno poi avere carattere temporaneo, salva possibilità di proroga per gravi motivi che spetterà al giudice tutelare valutare, sempre avendo riguardo all'esclusivo interesse del beneficiario.

Il carattere della 'temporaneità' viene contemplato al fine di contingentare il più possibile la limitazione alla capacità di agire che un impedimento tra quelli in parola comporterebbe per l'amministrato.

La temporaneità, occorre rammentare, viene raccomandata dalla stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (cfr. art. 12: "Gli Stati Parti assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità legale (...) siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario").

Si è ritenuto, altresì, di introdurre un riferimento-argine alla possibilità di 'incapacitazione', all'interno della disciplina dell'AdS, in seno all'art. 409 c.c. con un comma 2 di nuova formulazione, del seguente tenore: "Egli conserva, altresì, la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non abbia stabilito un impedimento con l'atto

istitutivo dell'amministrazione di sostegno o successivamente ai sensi dell'art. 411 IV comma c.c.".

5. Limitazione dell'obbligo di difesa ai casi in cui sia in gioco la compressione di diritti fondamentali della persona

Riguardo all'obbligo di difesa tecnica - altro tema ampiamente discusso con applicazioni eterogenee nei diversi uffici giudiziari d'Italia - si è ritenuto necessario delimitare i casi in cui la difesa tecnica si imponga nell'interesse del beneficiario. Si è previsto, pertanto, la necessità di difesa tecnica limitatamente ai casi in cui il giudice tutelare ritenga di disporre nei confronti del beneficiario (e nel suo esclusivo interesse) divieti, limitazioni o decadenze tali da incidere su diritti fondamentali della persona.

Tale previsione viene collocata - quanto alle disposizioni processuali -nell'art. 716 c.p.c., mediante l'aggiunta di un comma 2 e di un comma 3 di nuova formulazione, e - quanto alle disposizioni di natura sostanziale -nell'art. 407 co. V c.c., con una disposizione facente rinvio all'art. 716 c.p.c.

È probabile che l'opzione accolta darà adito, nel futuro, a discussioni e dibattiti:

- su quali siano i diritti fondamentali della persona (ci si chiederà, in particolare, se vengano in gioco soltanto quelli di natura personale - come sembra correttamente adombrare la Cassazione, riferendosi all'ultimo comma del vigente art. 411 c.c. - o se vi rientrino anche diritti di natura e contenuto patrimoniale);

- su quale potrà essere, dinanzi alla mancata predisposizione della difesa tecnica, la sanzione cui far luogo nei casi in cui la stessa si presentava necessaria (l'opzione qui accolta prospetta una soluzione per nulla affatto formalistica);

- sul come andranno, ancora, affrontate le situazioni in cui il g.t. abbia scelto di non (domandarsi se) 'incapacitare' il beneficiario proprio per evitare le inevitabili complicazioni indotte dalla nomina del difensore, oppure per assecondare la riluttanza di un beneficiario consapevole di doversi dotare di un avvocato.

Si tratta, in effetti, di difficoltà di bilanciamento inevitabili in un sistema di protezione dei soggetti deboli che ha in sé una doppia anima: per metà di tipo eminentemente giurisdizionale (allorché ci si trovi dinanzi a persone che vanno davvero 'incapacitate', più o meno significativamente, per il loro bene, e che magari non vogliono saperne affatto di essere salvaguardate dal diritto); per metà di natura un po' più amministrativa (quando la clientela sia di tipo leggero, e tutto finisce per assomigliare alle deleghe che ciascuno di noi fa, quotidianamente, per gestire i momenti burocratici/gestionali che ci affannano: banche, posta, condominio etc.).

6. Soluzioni nuove per il "dopo-di-noi": il patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di Amministrazione di sostegno

Ci si è poi orientati a introdurre nel c.c. il patrimonio con vincolo di destinazione a vantaggio della persona fragile. Con l'introduzione di detto istituto diviene possibile per i familiari del beneficiario di amministrazione di sostegno costituire un fondo che sia gestito da un affidatario nell'esclusivo interesse e per l'esclusivo sostegno della persona fragile ed in particolare per il mantenimento, la cura, la formazione, la partecipazione sociale dello stesso.

E' esperienza comune, infatti, che risulti spesso non opportuno intestare beni direttamente alla persona fragile, essendo sicuramente più utile che detti beni costituiscano un patrimonio separato, gravato da un vincolo di destinazione a suo favore e da pressanti obbligazioni fiduciarie a carico del proprietario-gestore, in modo che sia assicurato il rispetto del programma che il costituente ha stabilito.

Elemento caratterizzante del nuovo istituto è la finalità di favorire l'autosufficienza economica del beneficiario.

La realizzazione del programma e il rispetto della finalità sono posti sotto l'egida del Giudice Tutelare.

L'istituto si colloca nel solco già tracciato dall'art. 2645-ter del codice civile, delineando e disciplinando un atto di destinazione volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico.

Esso risponde sia alle preoccupazioni dei familiari relative alla loro futura eventuale impossibilità di prendersi direttamente cura della persona con fragilità, sia ad esigenze del "durante noi".

Diversamente da quanto previsto nella legge 112/2016 (cosiddetta legge per il dopo di noi) infatti, il patrimonio vincolato può essere costituito anche a vantaggio di persone non qualificate "disabili gravi" e pertanto mira alla esaltazione e alla promozione della sovranità delle persone fragili a prescindere dalla patologia che le affligge.

L'istituto occupa gli articoli da 692 a 697 entrambi compresi del codice civile, che attualmente disciplinano la sostituzione fedecommissaria, figura obsoleta, legata allo schema dell'interdizione e conseguentemente oggetto di abrogazione.

**

PARTE B - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

1. LE PREVISIONI DEL PROGETTO

1. Abrogazione dell' interdizione e dell' inabilitazione

L' **art. 1** della presente bozza prevede la sostituzione della rubrica del capo II, titolo XII, libro I del codice civile "DELLA INTERDIZIONE, DELLA INABILITAZIONE E DELLA INCAPACITÀ NATURALE" con la seguente: "DELLA INCAPACITÀ NATURALE".

Il medesimo articolo prevede l'abrogazione delle disposizioni componenti la disciplina di interdizione e inabilitazione di cui al capo II, Titolo XII, libro I del codice civile, con l'esclusione dell'art. 428 c.c.

Quest'ultima disposizione disciplina, infatti, il rimedio dell'annullabilità degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere, talchè essa conserva la sua validità, sia pure con l'eliminazione del riferimento all'interdizione.

L' **art. 2** stabilisce che vadano abrogate tutte le disposizioni, ovunque esse si trovino, facenti riferimento agli istituti abrogandi o che li presuppongano; indica, quindi, le principali disposizioni da abrogare.

L' **art. 3** introduce una disposizione di chiusura secondo cui le parole facenti riferimento allo stato di interdetto e inabilitato, quali "interdizione", "inabilitazione", "interdetto", "inabilitato", "persona interdetta", "persona inabilitata" e analoghe, ovunque ricorrono, vanno eliminate e/o sostituite con il riferimento all'amministrazione di sostegno, all'amministratore di sostegno e al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Il medesimo art. 3 suggerisce le modifiche di formulazione da apportare a disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile.

Riguardo alle disposizioni del codice di procedura civile va evidenziato ulteriormente che vengono inseriti, nell' art. 716, due commi di nuova formulazione, i quali prevedono che (in ogni fase del procedimento) il giudice tutelare, qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, debba invitare il beneficiario e l'amministratore di sostegno anche provvisorio a nominare un difensore.

Si è ritenuto opportuno precisare, poi, che, qualora l'interessato non provveda alla nomina di un difensore in un termine assegnatogli dal g.t., quest'ultimo potrà procedere, ciò nonostante, all'assunzione del provvedimento per il quale era contemplata la difesa tecnica.

Tale opzione è parsa la più idonea ad evitare blocchi ed ingessature dell'iter procedimentale, poiché si correrebbe altrimenti il rischio di vedere snaturata l'essenza stessa del nuovo sistema di protezione, improntato alla maggiore speditezza e snellezza possibile.

Per gli stessi motivi, si è scelto di non prevedere alcuna sanzione di nullità del provvedimento adottato o, addirittura, del procedimento, per l'eventualità in cui il g.t. non abbia provveduto secondo i dettami dell'art. 716, comma 2. Una simile soluzione, infatti, comporterebbe seri rischi di ingessamento e, indurrebbe, con verosimile probabilità, un giudice tutelare, 'eccessivamente' scrupoloso nel rispetto delle regole processuali, ad ordinare la difesa tecnica anche in relazione a casi 'dubbi' o per i quali, in realtà, non vengano propriamente in gioco interessi fondamentali della persona.

E la medesima riflessione vale per l'opposta ipotesi, in cui il g.t. potrebbe scegliere di non 'incapacitare' proprio al fine di evitare le complicazioni della nomina del difensore (e per scongiurare gli inevitabili rallentamenti che questa comporta, nello svolgimento dell'iter procedimentale) e/o per andare incontro alle 'rimostranze' dell'interessato il quale non ne voglia sapere di rivolgersi ad un avvocato. In definitiva, la direzione prescelta è quella di consentire e, anzi, istituzionalizzare' la difesa tecnica, rimettendo, tuttavia, al giudice tutelare la valutazione, discrezionale ed equitativa (di buon senso) circa la necessità o meno di farvi ricorso.

2. Rafforzamento dell'amministrazione di sostegno

Gli **artt. da 4 a 6** del progetto sono dedicati alla riformulazione di alcune norme contenute nella disciplina codicistica dell'amministrazione di sostegno al fine di rafforzare la misura di protezione e altresì al fine di chiarire la possibile estensione operativa della stessa.

In particolare, l' **art. 4** inserisce in apertura dell'art. 404 c.c. la previsione dell'art. 1 della legge istitutiva n. 6/2004, al fine di esplicitare e far risaltare anche nel codice civile la finalità dell'amministrazione di sostegno.

Il medesimo articolo inserisce nel I comma dell'art. 411 c.c. il riferimento all'art. 371 c.c. stante la *querelle* dottrinale e giurisprudenziale che riguarda, ancora oggi, il mancato riferimento a detta disposizione da parte dell'art. 411. Ciò si ritiene importante per legittimare anche sul piano disciplinare la possibilità che l'amministratore di sostegno suggerisca al giudice tutelare e questi decida relativamente al luogo di vita e di cura del beneficiario, laddove ciò si renda necessario.

L'art. 4 del progetto riformula, poi, il IV comma dell'art. 411 c.c., prevedendo la possibilità che il giudice tutelare stabilisca limitazioni o impedimenti a carico del beneficiario dell'ads al compimento di atti anche di natura personale, e ciò sempre soltanto avuto riguardo all'interesse esclusivo del beneficiario.

Viene specificato che l'impedimento o la limitazione che venga disposta dal giudice tutelare deve avere carattere temporaneo, salva possibilità di proroga motivata dalla ricorrenza di gravi motivi.

Viene, quindi, inserito un V comma nell'art. 411 c.c. contemplante la facoltà del giudice tutelare di autorizzare il compimento dell'atto che altrimenti dovrebbe essere impedito, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Viene ulteriormente inserito un ultimo comma nell'art. 411 c.c. volto ad apprestare una protezione sostitutiva, ove occorra, nell'interesse esclusivo del beneficiario.

Ci si riferisce ai casi in cui la persona versi in condizioni non *stricto sensu* 'psichiatriche', che autorizzino/richiedano un intervento sanitario obbligatorio, ma risulti comunque priva di sufficiente o adeguata consapevolezza critica riguardo alla propria condizione patologica e alla conseguente necessità di compimento di determinati atti necessari alla protezione sua e/o di familiari.

Tale comma prevede, pertanto, che in caso di dissenso tra amministratore di sostegno e beneficiario circa gli atti da compiere, il giudice tutelare - previa audizione del beneficiario, svolti i necessari accertamenti allorché sia emersa una insufficiente o inadeguata consapevolezza critica, presso quest'ultimo, intorno alla propria condizione patologica - possa assumere con decreto motivato gli opportuni provvedimenti, compresa l'autorizzazione all'amministratore di sostegno a fare luogo comunque al compimento dell'atto, superando anche con mezzi coercitivi quel dissenso.

La disposizione stabilisce ulteriormente che qualora si tratti di atti, accertamenti, terapie o interventi di natura o contenuto sanitario, il provvedimento del giudice dovrà conformarsi ad una serie di principi volti a garantire al beneficiario il rispetto delle prerogative fondamentali di cui agli artt. 13 e 32 Cost.

Si tratta dei seguenti principi:

a) verificare se il rifiuto, totale o parziale, o la revoca del consenso agli accertamenti diagnostici o ai trattamenti indicati per la patologia o a singoli passaggi del trattamento stesso, non risulti in concreto espressione di appropriate capacità e volontà, da parte del beneficiario, in ordine

alla salvaguardia del proprio equilibrio esistenziale, dovendosi in tal caso riconoscere alle stesse attenzioni e tutela prevalenti;

b) riconoscere e rispettare in generale i bisogni, le aspirazioni e i valori del beneficiario;

c) procedere solo quando l'assenza di un determinato intervento rischi di pregiudicare gravemente la salute dell'interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell'unione civile o del convivente;

d) evitare che risulti compromessa oltre il minimo necessario, nella forma e nella sostanza, la libertà personale del beneficiario;

e) coinvolgere quest'ultimo, quanto più possibile, nella pianificazione e nell'aggiornamento dei piani terapeutici, trattamentali e di assistenza.

L' **art. 5** introduce ulteriori modifiche al codice civile rese necessarie dalla riformulazione dell'art. 411 IV. comma c.c. e dall'inserimento di un nuovo ultimo comma.

Le modifiche di cui sopra consentiranno di chiarire che l'ambito dei compiti assegnabili all'amministratore di sostegno si estende agli atti di natura personale, denominati anche 'personalissimi'. Si tratta degli atti mediante i quali la persona esercita diritti afferenti la sfera personale/affettiva propria del soggetto che li pone in essere e che, in quanto tali, sono di stretta competenza del titolare dell'interesse che essi tendono a soddisfare. In relazione al compimento di detti atti, di conseguenza, non è ammessa, in via generale, alcuna forma di sostituzione.

Si annoverano tra tali atti il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale, l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, il disconoscimento del figlio, il testamento, la donazione.

Tali atti -il cui compimento è oggi impedito alla persona interdetta - potranno, a seguito dell'abrogazione dell'istituto, essere compiuti dalla persona disabile.

Il principio orientatore che viene accolto diviene quello della piena capacità di agire e, dunque, della possibilità di compiere l'atto, salvo che, rispetto ad esso, la persona venga 'incapacitata' - nel proprio esclusivo interesse- da parte del giu-

dice tutelare; ipotesi questa verificabile con riguardo al soggetto che sia beneficiario di amministrazione di sostegno e sulla base di una valutazione del giudice tutelare rispondente, in via esclusiva, all'interesse della persona.

Tale nuovo assetto viene realizzato - vale ribadire - mediante il nuovo IV comma dell'art. 411 c.c. Soluzione intermedia, a sua volta contemplata nel nuovo ultimo comma dell'art. 411 c.c., è la previsione della possibilità di autorizzare il compimento dell'atto con l'assistenza/affiancamento dell'amministratore di sostegno.

Le modifiche introdotte dall'art. 5 della presente bozza riguardano i seguenti articoli del codice civile: art. 102, commi 2 e 5; art. 119, commi 1 e 2; art. 266; art. 409 (ove viene aggiunto un nuovo comma 2 e il comma 2 diventa comma 3); art. 412 comma 2; art. 1442, comma 2.

L'art. 6 introduce alcune ulteriori modifiche alla disciplina dell'ads al fine di apportare taluni correttivi e miglioramenti.

Più esattamente:

- nell'art. 405 c.c., viene prevista la possibilità per il giudice di nominare un co-amministratore di sostegno, così recependo tale prassi virtuosa già applicata presso non poche sedi giudiziarie;

- la previsione contenuta al numero 3 del comma 5° dell'art. 405 c.c. viene integrata come segue: "(...) con la specificazione eventuale degli atti per i quali la rappresentanza conferita all'amministratore di sostegno esclude la capacità del beneficiario di effettuare i medesimi";

- nell'art. 406 c.c., viene prevista la possibilità per l'interessato di presentare personalmente il ricorso per la nomina dell'ads, e dunque senza obbligo di dotarsi di un difensore. Viene inoltre inserita tra i soggetti legittimati a presentare il ricorso la parte dell'unione civile (quale adeguamento alle previsioni della legge n. 76 del 2016):

- nell'art. 407 c.c., viene prevista la necessità della difesa tecnica limitatamente ai casi in cui il g.t. intenda adottare provvedimenti incidenti su diritti fondamentali della persona. In relazione a detta ipotesi, il nuovo comma 5 dell'art. 407 c.c. qui introdotto rinvia alla disposizione processuale di cui all'art. 716 c.p.c.

3. Un nuovo istituto per il 'dopo di noi': il patrimonio con vincolo di destinazione per il beneficiario dell'Amministrazione di sostegno

L'art. 7 contempla l'abrogazione dell'istituto della sostituzione fedecommissaria, e l'inserimento nelle disposizioni 'svuotate' degli artt. 692 -696 c.c. della disciplina relativa al nuovo istituto del [patrimonio con vincolo di destinazione per il beneficiario dell'Amministrazione di sostegno](#).

4. Norme transitorie e di chiusura

L'art. 8 introduce una norma di chiusura la quale sancisce l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la 'legge di riforma'.

Il passaggio delle consegne dall' *ancien régime* al nuovo sistema viene, quindi, affidato a due disposizioni transitorie, contenute negli **artt. 9 e 10** della presente bozza, onde consentire una sollecita attivazione della procedura per la nomina dell' amministratore di sostegno, relativamente ai giudizi di interdizione pendenti alla data dell'entrata in vigore della riforma: prevede, così, la prima delle due norme transitorie che il giudice del procedimento di interdizione o di inabilitazione pendente dispone, d'ufficio, la trasmissione degli atti al giudice tutelare; è data facoltà al medesimo giudice istruttore del giudizio pendente di adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405.

Per il caso di interdizione o inabilitazione già pronunciate, alla data di entrata in vigore della riforma, si prevede la revoca automatica del relativo status, con contestuale attivazione dell'amministrazione di sostegno, da parte [del Giudice Tutelare](#) (salva, comunque, la legittimazione attiva dell'interessato e dei soggetti legittimati ex art. 406 c.c. [nonché del Pubblico Ministero](#)).

Viene, altresì previsto che il tutore e il curatore assumano automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio, relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino all'istituzione della misura di protezione, da parte de giudice tutelare.

Viene specificato, da ultimo (per quanto, forse, in via ultronea), che il giudice tutelare

provvede ai sensi degli artt. 404 e ss. e adotta i provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 405 c.c.

**

PARTE B - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

ART. 1

(Abrogazione delle disposizioni del codice civile in materia di interdizione e inabilitazione)

Il capo II del titolo XII del primo libro del codice civile "DELLA INTERDIZIONE, DELLA INABILITAZIONE E DELLA INCAPACITÀ NATURALE" viene rinominato come segue: "DELLA INCAPACITÀ NATURALE".

Gli artt. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431 e 432 del codice civile sono abrogati.

ART. 2

(Ulteriori abrogazioni)

Vengono abrogate tutte le disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e di ogni altro testo normativo le quali facciano riferimento agli istituti aboliti o che li presuppongano.

Vengono, pertanto, abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 45 comma 3, 85, 166, 183 comma 3, 273 comma 3, 406 comma 2, 413 comma 4, 591 comma 1, n. 2, 776, 777 comma 2, 779 del codice civile;

b) gli articoli 40 e 42 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, numero 318;

c) il secondo comma dell'articolo 717 e il primo comma dell'articolo 720 bis del codice di procedura civile;

d) il comma 3 ed il primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, numero 219; [le seguenti parole nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, numero 219:](#)

"nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure";

e) nell'articolo 591, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: "sebbene non interdetti," sono soppresse.

ART. 3

(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alle leggi speciali)

1. Le parole facenti riferimento allo stato di interdetto e inabilitato, quali "interdizione", "inabilitazione", "interdetto", "inabilitato", "persona interdetta", "persona in abilitata" e analoghe, ovunque ricorrono, vengono eliminate o, dove sia possibile e utile, sostituite con il riferimento all'amministrazione di sostegno, all'amministratore di sostegno e al beneficiario.

Pertanto, al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2941:

- Il numero 3) è sostituito dal seguente: "SOSPENSIONE PER RAPPORTI TRA LE PARTI. La prescrizione rimane sospesa:

(...) 3) tra il tutore e il minore soggetto alla tutela, nonché tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;"

- all'articolo 2942, il numero 2 è sostituito dal seguente: "SOSPENSIONE PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE - La prescrizione rimane sospesa:

2) rispetto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno riguardo agli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell'amministratore e per il tempo in cui si protrae la rappresentanza esclusiva;"

Il numero 2 diventa numero 3.

- Nel [titolo secondo del libro quarto del codice di procedura civile](#), il [capo secondo](#) è sostituito dal seguente:

Art. 712. - "FORMA DELLA DOMANDA - La domanda per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno si propone con ricorso diretto al giudice tutelare del

luogo dove la persona a favore della quale è proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere contenute le indicazioni previste dall'art. 407, primo comma, del codice civile."

Art. 713. - "PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE TUTELARE. - Il giudice tutelare ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e fissa l'udienza di comparizione davanti a sè del ricorrente, dell'interessato e delle altre persone indicate nel ricorso, nonché dei soggetti indicati nell'art. 407, terzo comma, del codice civile, le cui informazioni ritenga utili ai fini della decisione.

Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero".

art. 714: "ISTRUZIONE PRELIMINARE. - All'udienza, il giudice tutelare, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'ascolto dell'interessato secondo quanto dispone l'art. 407, secondo comma c.c., sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 407, terzo comma c.c."

art. 715: "IMPEDIMENTO A COMPARIRE **DELL' INTERESSATO** - Se per legittimo impedimento **l'interessato** non può presentarsi davanti al **giudice tutelare**, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova, **ai sensi dell'art. 407, secondo comma, c.c.**"

art. 716: "CAPACITÀ PROCESSUALE **DELL' INTERESSATO** - La persona cui il procedimento si riferisce può stare in giudizio e compiere da sola tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato l'amministratore di sostegno provvisorio previsto dall'art. 405 c.c. salvo quanto previsto nel successivo comma.

In ogni fase del procedimento, il giudice tutelare qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, invita il beneficiario e l'amministratore di sostegno, anche provvisorio, a nominare un difensore.

A tal fine, il giudice tutelare fissa un termine per la nomina del difensore, rinviando ad una udienza successiva l'assunzione dei provvedimenti in relazione ai quali è disposta la difesa tecnica.

La mancata nomina del difensore, da parte del beneficiario o dell'amministratore di sostegno anche provvisorio, nel termine assegnato, legittima il giudice tutelare a stabilire i divieti, le limitazioni o le decadenze in relazione ai quali egli aveva disposto la nomina del difensore".

Art. 717: "NOMINA DELL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PROVVISORIO. - L' amministratore di sostegno provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice tutelare".

Art. 718: "LEGITTIMAZIONE ALL' IMPUGNAZIONE. Il decreto che provvede sul ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere impugnato da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dall' amministratore di sostegno nominato con lo stesso provvedimento".

Art. 719: "TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione del provvedimento fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio . Se è stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui"

Art. 720: "REVOCA DELL' AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. Per la revoca dell' amministrazione di sostegno si osservano le norme stabilite per la pronuncia di essa.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'amministrazione di sostegno possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare il provvedimento pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

ART. 4

Nell'art. 404 c.c. viene inserito un nuovo I comma del seguente tenore:

"AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. L'amministrazione di sostegno ha la finalità di proteggere, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Il comma I dell'art. 411 c.c. diviene comma II. Esso rimane nella formulazione originaria salva l'aggiunta del riferimento all'art. 371:

"NORME APPLICABILI ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. Si applicano all'amministrazione di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353, 371, e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

Il comma 4 dell'art. 411 c.c. è riformulato come segue: **"Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre, a carico del beneficiario, determinate limitazioni o impedimenti alla possibilità di compiere atti di natura personale o patrimoniale, avuto riguardo all'esclusivo interesse del beneficiario medesimo. Dette limitazioni o impedimenti dovranno avere carattere temporaneo salvo possibilità di proroga motivata per il ricorrere di gravi motivi".**

Viene aggiunto un comma 5 nell'art. 411 c.c. del seguente tenore:

"Nel caso di limitazione o impedimento ai sensi del precedente comma, il giudice tutelare potrà, altresì, autorizzare il beneficiario al compimento dell'atto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno".

Viene inserito un ultimo comma nell'art. 411 c.c. del seguente tenore:

"In caso di dissenso tra amministratore di sostegno e beneficiario circa gli atti da compiere, il giudice tutelare - previa audizione del beneficiario, svolti i necessari accertamenti allorché sia emersa una insufficiente o inadeguata consapevolezza critica, presso quest'ultimo, intorno alla propria condizione patologica - assume con decreto motivato gli opportuni provvedimenti, compresa l'autorizzazione all'amministratore di sostegno a fare luogo

comunque al compimento dell'atto, superando anche con mezzi coercitivi quel dissenso. Qualora si tratti di atti, accertamenti, terapie o interventi di natura o contenuto sanitario, il provvedimento del giudice dovrà conformarsi ai seguenti principi: a) verificare se il rifiuto, totale o parziale, o la revoca del consenso agli accertamenti diagnostici o ai trattamenti indicati per la patologia o a singoli passaggi del trattamento stesso, non risulti in concreto espressione di appropriate capacità e volontà, da parte del beneficiario, in ordine alla salvaguardia del proprio equilibrio esistenziale, dovendosi in tal caso riconoscere alle stesse attenzione e tutela prevalenti; b) riconoscere e rispettare in generale i bisogni, le aspirazioni e i valori del beneficiario; c) procedere solo quando l'assenza di un determinato intervento rischi di pregiudicare gravemente la salute dell'interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell'unione civile o del convivente; d) evitare che risulti compromessa oltre il minimo necessario, nella forma e nella sostanza, la libertà personale del beneficiario; e) coinvolgere quest'ultimo, quanto più possibile, nella pianificazione e nell'aggiornamento dei piani terapeutici, trattamenti e di assistenza".

ART. 5

In conseguenza delle modifiche introdotte dall'art. 4 della presente legge, vengono modificate le seguenti ulteriori disposizioni del codice civile:

Il comma 2 dell'art. 102 c.c. è così sostituito:

"PERSONE CHE POSSONO FARE OPPOSIZIONE.

Se uno degli sposi è soggetto **ad amministrazione di sostegno**, il diritto di fare opposizione compete anche **all'amministratore di sostegno in presenza di divieto al matrimonio di cui all'art. 411 pen. comma."**

Il comma 5 dell'art. 102 c.c. è così sostituito:

"PERSONE CHE POSSONO FARE OPPOSIZIONE.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento **o il divieto stabilito ai sensi dell'art. 411 pen. comma"**

La rubrica e il comma 1 dell'art. 119 c.c. sono così sostituiti:

A/ABROGARE INTERDIZIONE /PDL versione 2020

"MATRIMONIO IN VIOLAZIONE DI DIVIETO STABILITO EX ART. 411 U.C.
- Il matrimonio contratto **dal beneficiario di amministrazione di sostegno in violazione del divieto stabilito dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 411 pen. co.** può essere impugnato **dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno,** dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo.

Il comma 2 dell'art. 119 c.c. è così sostituito:

"L'azione non può essere proposta se, dopo la revoca del divieto indicato al precedente comma, vi è stata coabitazione per un anno".

L'art. 266 c.c. è così sostituito:

"IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO PER EFFETTO DI DIVIETO DEL GIUDICE TUTELARE" - Il riconoscimento può essere impugnato **quando effettuato dal beneficiario di amministrazione di sostegno in violazione del divieto stabilito dal giudice tutelare ai sensi del pen. comma dell'articolo 411, dall'amministratore di sostegno** e, dopo la revoca **dell'amministrazione di sostegno,** dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Viene introdotto nell' art. 409 un comma 2 di nuova formulazione:

"Egli conserva, altresì, la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non abbia stabilito un impedimento con l'atto istitutivo dell'amministrazione di sostegno o successivamente, ai sensi del IV comma dell'art. 411 c.c.".

Il vigente comma 2 diventa comma 3.

Il comma 2 dell'art. 412 c.c. è modificato come segue:

"ATTI COMPIUTI DAL BENEFICIARIO O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE O DELLE DISPOSIZIONI DEL GIUDICE.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle

disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno, **o in successivo decreto del giudice tutelare**".

Il comma 2 dell'art. 1442 c.c. è sostituito come segue:

"**PRESCRIZIONE** - Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o **da minore età, o da un impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno**, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, il minore ha raggiunto la maggiore età, o è cessato l'impedimento a contrarre del beneficiario".

ART. 6

Il comma 3 dell'art. 405 c.c. è riformulato come segue: **"Il giudice tutelare può nominare un co-amministratore di sostegno nell'interesse del beneficiario"**.

Il n. 3 del comma 5 dell'art. 405 c.c. viene integrato come segue: **"(...) con la specificazione eventuale degli atti per i quali la rappresentanza conferita all'amministratore di sostegno esclude la capacità del beneficiario di effettuare i medesimi"**.

Il comma 1 dell'art. 406 c.c. è così sostituito: **"SOGGETTI** - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto **personalmente** dal beneficiando, anche se minore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, **dalla parte dell'unione civile**, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal pubblico ministero".

Nell'art. 407 c.c. viene inserito un comma 4 di nuova formulazione, come segue: **"PROCEDIMENTO**

(...)

Il giudice tutelare dispone secondo le indicazioni dell'art. 716, comma 2 c.p.c., nel caso in cui intenda adottare provvedimenti che incidano su diritti fondamentali della persona."

ART. 7

Viene introdotto l'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione per la persona fragile, regolato dalle seguenti disposizioni del codice civile:

Art. 692 c.c. riformulato come segue: "**Costituzione di un patrimonio con vincolo di destinazione a favore di beneficiario di un'amministrazione di sostegno.**

- Il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti in linea collaterale fino al quarto grado del beneficiario di un'amministrazione di sostegno possono costituire, nell'interesse esclusivo di costui, un patrimonio affidato temporaneamente ad un soggetto per la realizzazione di un programma in ordine al mantenimento, la cura, la formazione, la partecipazione sociale e il sostegno del beneficiario.

Il costituente può attribuire al patrimonio una denominazione.

Costituiscono il patrimonio i beni di qualsiasi natura di cui l'affidatario diviene titolare per la finalità espressa nell'atto costitutivo anche in tempi diversi, le loro permutazioni nonché i frutti e i proventi prodotti dai suddetti beni. L'affidatario può accettare incrementi del patrimonio da chiunque, purché tali incrementi non ne pregiudichino la consistenza.

L'atto che costituisce il patrimonio a vantaggio di beneficiario di un'amministrazione di sostegno e gli atti con i quali esso venga incrementato rivestono la forma di atto pubblico. Il patrimonio a vantaggio del beneficiario di amministrazione di sostegno può essere costituito e dotato anche per testamento nelle forme ordinarie. Il notaio trasmette al giudice tutelare entro quindici giorni copia in carta libera dell'atto tra vivi o del verbale di pubblicazione del testamento.

Il vincolo di destinazione al sostegno del beneficiario riguardante beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri è reso opponibile ai terzi mediante trascrizione contro l'affidatario.

- art. 693: **"Posizione dell'affidatario rispetto al patrimonio** - L'affidatario ha la titolarità dei beni che costituiscono il patrimonio ed esercita ogni facoltà connessa a tale titolarità entro i limiti stabiliti nell'atto costitutivo, servendosi di tali beni al solo fine di realizzare il programma stabilito dal costituente a vantaggio del beneficiario. Il costituente può ricoprire l'ufficio di affidatario.

L'atto costitutivo deve individuare un soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del programma nell'interesse del beneficiario. In tal caso il costituente designa a ricoprire tale ruolo, preferibilmente, l'amministratore di sostegno qualora egli non sia l'affidatario. In mancanza, alla designazione provvede il giudice tutelare su istanza di qualsiasi interessato.

L'atto costitutivo deve individuare altresì i soggetti che ricopriranno l'ufficio di affidatario successivamente a quello primo designato nel caso di sua cessazione per qualsiasi causa nel corso della durata della destinazione. In mancanza, alla designazione provvede il giudice tutelare su istanza di qualsiasi interessato.

L'affidatario che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sul patrimonio in favore di colui che gli succede".

- art. 694: **"Durata della destinazione** - L'atto costitutivo del patrimonio non può essere revocato dal costituente.

La destinazione del patrimonio termina:

- a) alla morte del beneficiario;
- b) con la revoca dell'amministrazione di sostegno
- c) per esaurimento del patrimonio.

Il giudice tutelare può tuttavia autorizzare in ogni momento con decreto la cessazione della destinazione su istanza motivata del beneficiario o dell'amministratore di sostegno.

Sopraggiunto il termine della destinazione, il patrimonio viene assegnato dall'affidatario al soggetto designato dal costituente nell'atto costitutivo. In mancanza di espressa designazione, il patrimonio viene assegnato al conferente o ai suoi eredi o legatari".

- art. 695: **"Separazione patrimoniale** - Il patrimonio a vantaggio di beneficiario di un'amministrazione di sostegno:

a) è separato dal patrimonio personale dell'affidatario e da altri patrimoni che fossero a lui affidati;

b) non incrementa il patrimonio personale dell'affidatario;

c) non fa parte del regime patrimoniale nascente dal matrimonio dell'affidatario e della sua successione ereditaria;

d) non può essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali dell'affidatario,

e) è segregato rispetto al patrimonio dell'affidatario in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento.

L'affidatario risponde con i beni del patrimonio e con i loro frutti esclusivamente per le obbligazioni contratte per l'attuazione del programma.

I beni costituenti il patrimonio possono essere oggetto di rivendicazione nella misura in cui l'affidatario, violando le obbligazioni risultanti dalla legge e dall'atto costitutivo, abbia confuso i beni costituenti il patrimonio con i propri o ne abbia disposto contro l'interesse del beneficiario".

-art. 696: **"Obbligazioni dell'affidatario** - L'affidatario non può compiere alcun atto dal quale possa ricavare vantaggio, neanche indiretto, in quanto agisce nell'esclusivo interesse del beneficiario.

L'affidatario deve tenere i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili.

L'affidatario deve rendere conto del suo operato per iscritto almeno una volta all'anno al giudice tutelare.

L'affidatario può rivolgersi al giudice tutelare per ottenerne direttive o altri provvedimenti attinenti il patrimonio o singoli beni che ne facciano parte. Gli atti e i contratti compiuti e stipulati dall'affidatario in conflitto di interessi o che siano gravemente pregiudizievoli per il beneficiario possono essere annullati su istanza del beneficiario medesimo, dei suoi eredi o aventi causa, del soggetto preposto alla vigilanza e dell'amministratore di sostegno che non sia affidatario.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto".

Art. 697: **"Diritti dei legittimari** - Finché dura la destinazione al mantenimento alla cura, alla formazione e al sostegno del beneficiario , gli atti di conferimento di beni nel patrimonio non sono soggetti a riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari. I legittimari possono agire unicamente sui beni del patrimonio che residuano al termine della destinazione".

ART. 8

"NORMA DI CHIUSURA - Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con la presente legge"

ART. 9

Viene formulata una norma transitoria del seguente tenore:

"TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE TUTELARE. - Nei giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti alla data di abrogazione dei predetti istituti, il giudice dispone, d'ufficio, la trasmissione degli atti del procedimento al giudice tutelare, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno. In tal caso il giudice già competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo. Il tutore o il curatore provvisorio assume automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino a successivo provvedimento del giudice tutelare".

ART. 10

Viene formulata una ulteriore norma transitoria del seguente tenore:

"REVOCA DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE GIÀ PRONUNCIATE - L'interdizione e l'inabilitazione già pronunciate alla data di abrogazione dei predetti istituti si intendono automaticamente revocate, mentre il tutore e il curatore assumono automaticamente la funzione di amministratore di sostegno relativa-

mente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.

In tali casi, **il Giudice Tutelare procede anche d'ufficio** alla nomina dell'amministratore di sostegno con riguardo alla persona precedentemente interdetta o inabilitata. L'interessato, i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 406, primo comma, **e il Pubblico Ministero** possono a loro volta presentare ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno".

3. TAVOLE SINOTTICHE

Legenda:

- carattere tondo: indica la formulazione vigente e quella che rimane immodificata anche nella bozza di pdl
- corsivo: indica le disposizioni abrogate
- neretto tondo: indica la formulazione introdotta con la bozza di pdl

COD. CIV.	TESTO VIGENTE	FORMULAZIONE PROPOSTA
LIBRO I TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA		

<p>Art. 45</p>	<p>DOMICILIO DEI CONIUGI, DEL MINORE E DELL'INTERDETTO.</p> <p>Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.</p> <p>Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.</p> <p>L'interdetto ha il domicilio del tutore.</p>	<p>DOMICILIO DEI CONIUGI E DEL MINORE [E DELL'INTERDETTO].</p> <p>Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.</p> <p>Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.</p> <p><i>[L'interdetto ha il domicilio del tutore].</i></p>
----------------	--	--

LIBRO I TITOLO VI CAPO III DEL MATRIMONIO CELEBRATO DA- VANTI ALL'UFFI- CIALE DI S.C.		
Art. 85	<p>INTERDIZIONE PER INFERMITÀ DI MENTE</p> <p>Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.</p> <p>Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza</p>	<p>INTERDIZIONE PER INFERMITÀ DI MENTE</p> <p>abrogato</p>

	non sia passata in giudicato.	
--	----------------------------------	--

<p>Art. 102</p>	<p>PERSONE CHE POSSONO FARE OPPOSIZIONE.</p> <p>I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.</p> <p>Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.</p> <p>Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.</p> <p>Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.</p> <p>Il pubblico ministero deve sempre</p>	<p>PERSONE CHE POSSONO FARE OPPOSIZIONE.</p> <p>I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.</p> <p>Se uno degli sposi è soggetto ad amministrazione di sostegno, il diritto di fare opposizione compete anche all'amministratore di sostegno in presenza di divieto al matrimonio di cui all'art. 411, IV comma.</p> <p>Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.</p> <p>Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.</p> <p>Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta</p>
-----------------	--	---

	<p>fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.</p>	<p>un impedimento o il divieto stabilito ai sensi dell'art. 411 IV comma [<i>se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione</i>].</p>
--	---	---

--	--	--

<p>Art. 119</p>	<p>INTERDIZIONE.</p> <p>Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.</p> <p>L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno</p>	<p>“MATRIMONIO IN VIOLAZIONE DI DIVIETO STABILITO EX ART. 411 IV CO. - [INTERDIZIONE]-</p> <p>Il matrimonio contratto in violazione del divieto stabilito dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 411, IV comma può essere impugnato dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo.</p> <p>L'azione non può essere proposta se, dopo la revoca del divieto previsto nel precedente comma, vi è stata coabitazione per un anno.</p>
-----------------	--	---

<p>Art. 120</p>	<p>INCAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE</p> <p>Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.</p> <p>L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.</p>	<p>INCAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE</p> <p>Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che [<i>quantunque non interdetto</i>] provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.</p> <p>L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.</p>
<p>Art. 126</p>	<p>SEPARAZIONE DEI CONIUGI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO</p> <p>Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti</p>	<p>SEPARAZIONE DEI CONIUGI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO</p> <p>Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori [<i>o interdetti</i>]</p>

LIBRO I TITOLO VI CAPO VI DEL REGIME PATRI- MONIALE DELLA FAMIGLIA		
Art. 166	CAPACITÀ DELL'INABILITATO Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matri- monio dall'inabili- tato o da colui con- tro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assi- stenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla no- mina di un curatore speciale.	ABROGATO

<p>Art. 183</p>	<p>ESCLUSIONE DALL'AMMINISTRAZIONE.</p> <p>Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.</p> <p>Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato la esclusione.</p> <p>La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione</p>	<p>ESCLUSIONE DALL'AMMINISTRAZIONE.</p> <p>Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.</p> <p>Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato la esclusione.</p> <p><i>[La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione]</i></p>
-----------------	--	---

<p>Art. 193</p>	<p>SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI.</p> <p>La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.</p> <p>Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.</p> <p>La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.</p> <p>La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.</p>	<p>SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI.</p> <p>La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso [<i>di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o</i>] di cattiva amministrazione della comunione.</p> <p>Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.</p> <p>La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.</p> <p>La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.</p> <p>La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali</p>
-----------------	--	---

	<p>La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali</p>	
--	---	--

<p>Art. 245</p>	<p>SOSPENSIONE DEL TERMINE.</p> <p>Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.</p> <p>Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o</p>	<p>SOSPENSIONE DEL TERMINE.</p> <p>Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità [<i>si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero</i>] versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti sino a che [<i>duri lo stato di interdizione o</i>] durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.</p> <p>Quando il figlio [<i>si trova in stato di interdizione ovvero</i>] versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice o dall'amministratore di sostegno, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, [<i>del tutore</i>] o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta [<i>dal tutore o, in</i></p>
-----------------	---	---

	<p>dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice</p> <p>L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore.</p>	<p><i>mancanza di questo,] da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.</i></p> <p><i>[L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore.]</i></p>
--	---	--

<p>Art. 247</p>	<p>LEGITTIMAZIONE PASSIVA</p> <p>Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari, nel giudizio di disconoscimento.</p> <p>Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.</p> <p>Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.</p> <p>Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.</p>	<p>LEGITTIMAZIONE PASSIVA</p> <p>Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari, nel giudizio di disconoscimento.</p> <p>Se una delle parti è minore [<i>o interdetta</i>], l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.</p> <p>Se una delle parti è un minore emancipato [<i>o un maggiore inabilitato</i>], l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.</p> <p>Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.</p>
<p>LIBRO I TITOLO VII CAPO II DELLE PROVE DELLA FILIAZIONE</p>		

<p>Art. 266</p>	<p>IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO PER EFFETTO DI INTERDIZIONE GIUDIZIALE</p> <p>Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca</p>	<p>IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO PER EFFETTO DI DIVIETO DEL GIUDICE TUTELARE <i>[PER EFFETTO DI INTERDIZIONE GIUDIZIALE]</i></p> <p>Il riconoscimento può essere impugnato quando effettuato dal beneficiario di amministrazione di sostegno in violazione del divieto stabilito dal giudice tutelare ai sensi del IV comma dell'articolo 411, dall'ads e, dopo la revoca dell'amministrazione di sostegno, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.</p>
-----------------	--	---

<p>Art. 273</p>	<p>AZIONE NELL'INTERESSE DEL MINORE O DELL' INTERDETTO</p> <p>L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.</p> <p>Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.</p> <p>Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice</p>	<p>AZIONE NELL'INTERESSE DEL MINORE [O DELL'INTERDETTO]</p> <p>L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.</p> <p>Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.</p> <p><i>[Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice]</i></p>
<p>LIBRO I TITOLO XII CAPO I DELL'AMMINISTRAZIONE DI SO- STEGNO</p>		

<p>Art. 404</p>	<p>AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</p> <p>La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.</p>	<p>AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.</p> <p>L'amministrazione di sostegno ha la finalità di proteggere, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.</p> <p>La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di</p>
-----------------	--	---

		sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
--	--	---

<p>Art. 405</p>	<p>DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. DURATA DELL'INCARICO E RELATIVA PUBBLICITÀ</p> <p>Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406</p> <p>Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.</p> <p>(Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).</p> <p>Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona inte-</p>	<p>DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. DURATA DELL'INCARICO E RELATIVA PUBBLICITÀ</p> <p>Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.</p> <p>Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.</p> <p>Il giudice tutelare può nominare un co-amministratore di sostegno nell'interesse del beneficiario.</p> <p>Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un am-</p>
-----------------	---	---

	<p>ressata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è a compiere.</p> <p>(...)</p>	<p>ministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.</p> <p>Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, con la specificazione eventuale degli atti per i quali la rappresentanza conferita all'amministratore di sostegno esclude la capacità del beneficiario di effettuare i medesimi.
--	--	--

<p>Art. 406</p>	<p>SOGGETTI</p> <p>Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.</p> <p>Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.</p> <p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a for-</p>	<p>SOGGETTI</p> <p>Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto personalmente dall'interessato [stesso soggetto beneficiario], anche se minore, [<i>interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417</i>], dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dalla parte dell'unione civile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal pubblico ministero.</p> <p>[<i>Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima</i>].</p> <p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.</p>
-----------------	---	---

	nirne comunque notizia al pubblico ministero.	
--	---	--

<p>Art. 407</p>	<p>PROCEDIMENTO</p> <p>Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.</p> <p>Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.</p> <p>Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori</p>	<p>PROCEDIMENTO</p> <p>Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.</p> <p>Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.</p> <p>Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.</p> <p>Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche</p>
-----------------	--	--

	<p>utili ai fini della decisione.</p> <p>Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.</p> <p>(...)</p>	<p>d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.</p> <p>Il giudice tutelare dispone secondo le indicazioni dell'art. 716, comma 2 c.p.c., nel caso in cui intenda adottare provvedimenti che incidano su diritti fondamentali della persona.</p> <p>(...)</p>
--	---	--

<p>Art. 409</p>	<p>EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.</p> <p>Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.</p> <p>Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana</p>	<p>EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.</p> <p>Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.</p> <p>Egli conserva, altresì, la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non abbia stabilito un impedimento con l'atto istitutivo dell'amministrazione di sostegno o successivamente ai sensi del IV comma dell'art. 411.</p> <p>Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana</p>
-----------------	--	--

<p>Art. 411</p>	<p>NORME APPLICABILI ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.</p> <p>Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.</p> <p>All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.</p> <p>Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.</p>	<p>NORME APPLICABILI ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.</p> <p>Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353, 371 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.</p> <p>All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.</p> <p>Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.</p>
-----------------	--	--

	<p>Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.</p>	<p>Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre, a carico del beneficiario, determinate limitazioni o impedimenti alla possibilità di compiere atti di natura personale o patrimoniale, avuto riguardo all'esclusivo interesse del beneficiario medesimo. Dette limitazioni o impedimenti dovranno avere carattere temporaneo salva possibilità di proroga motivata per il ricorrere di gravi motivi.</p> <p>Nel caso di limitazione o impedimento ai sensi del precedente comma, il Giudice tutelare potrà, altresì, autorizzare il beneficiario al compimento dell'atto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.</p> <p>In caso di dissenso tra amministratore di sostegno e beneficiario circa gli atti da compiere, il giudice tutelare – previa audizione del beneficiario, svolti i necessari accertamenti allorché sia emersa una insufficiente o</p>
--	--	--

		<p>inadeguata consapevolezza critica, presso quest'ultimo, intorno alla propria condizione patologica – assume con decreto motivato gli opportuni provvedimenti, compresa l'autorizzazione all'amministratore di sostegno a fare luogo comunque al compimento dell'atto, superando anche con mezzi coercitivi quel dissenso. Qualora si tratti di atti, accertamenti, terapie o interventi di natura o contenuto sanitario, il provvedimento del giudice dovrà conformarsi ai seguenti principi: a) verificare se il rifiuto, totale o parziale, o la revoca del consenso agli accertamenti diagnostici o ai trattamenti indicati per la patologia o a singoli passaggi del trattamento stesso, non risulti in concreto espressione di appropriate capacità e volontà, da parte del beneficiario, in ordine alla salvaguardia del proprio equilibrio esistenziale, dovendosi in tal caso riconoscere alle stesse attenzione e tutela prevalenti; b) riconoscere e rispettare in generale i bisogni, le aspirazioni e</p>
--	--	--

		<p>i valori del beneficiario; c) procedere solo quando l'assenza di un determinato intervento rischi di pregiudicare gravemente la salute dell'interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell'unione civile o del convivente; d) evitare che risulti compromessa oltre il minimo necessario, nella forma e nella sostanza, la libertà personale del beneficiario; e) coinvolgere quest'ultimo, quanto più possibile, nella pianificazione e nell'aggiornamento dei piani terapeutici, trattamentali e di assistenza.</p>
--	--	--

<p>Art. 412</p>	<p>ATTI COMPIUTI DAL BENEFICIARIO O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE O DELLE DISPOSIZIONI DEL GIUDICE.</p> <p>Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.</p> <p>Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.</p> <p>Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di</p>	<p>ATTI COMPIUTI DAL BENEFICIARIO O DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE O DELLE DISPOSIZIONI DEL GIUDICE.</p> <p>Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.</p> <p>Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno, o in successivo decreto del giudice tutelare.</p> <p>Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.</p>
-----------------	---	--

	sottoposizione all'amministrazione di sostegno.	
--	---	--

<p>Art. 413</p>	<p>REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</p> <p>Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.</p> <p>L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.</p> <p>Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.</p> <p>Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne</p>	<p>REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</p> <p>Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.</p> <p>L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.</p> <p>Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.</p> <p><i>[Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In</i></p>
-----------------	--	--

	<p>informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.</p>	<p><i>questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.]</i></p>
--	---	---

LIBRO I TITOLO XII CAPO II	DELLA INTERDIZIONE, DELLA INABILITAZIONE E DELLA INCAPACITÀ NATURALE	DELLA INCAPACITÀ NATURALE
Art. 414 Abrogato	<p>PERSONE CHE POSSONO ESSERE INTERDETTE</p> <p>Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.</p>	

<p>Art. 415 abrogato</p>	<p>PERSONE CHE POSSONO ESSERE INABILITATE</p> <p>Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato</p> <p>Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.</p> <p>Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi</p>	
<p>Art. 416 Abrogato</p>	<p>INTERDIZIONE E INABILITAZIONE NELL'ULTIMO ANNO DI MINORE ETÀ</p> <p>Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età.</p> <p>L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in</p>	

	<p>cui il minore raggiunge l'età maggiore.</p>	
<p>Art. 417 Abrogato</p>	<p>ISTANZA D'INTERDIZIONE O DI INABILITAZIONE.</p> <p>L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero</p> <p>Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero</p>	

<p>Art. 418 Abrogato</p>	<p>POTERI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.</p> <p>Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.</p> <p>Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria</p> <p>Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo</p>	
------------------------------	--	--

<p>Art. 419 Abrogato</p>	<p>MEZZI ISTRUTTORI E PROVVEDIMENTI PROVVISORI</p> <p>Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.</p> <p>Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.</p> <p>Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando</p>	
<p>Art. 421 Abrogato</p>	<p>DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE</p> <p>L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo</p>	

<p>Art. 422 Abrogato</p>	<p>CESSAZIONE DEL TUTORE E DEL CURATORE PROVVISORIO</p> <p>Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato</p>	
<p>Art. 423 Abrogato</p>	<p>PUBBLICITÀ</p> <p>Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita</p>	

<p>Art. 424 Abrogato</p>	<p>TUTELA DELL'INTERDETTO E CURATELA DELL'INABILITATO</p> <p>Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati</p> <p>Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.</p> <p>Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo</p>	
------------------------------	--	--

<p>Art. 425 Abrogato</p>	<p>ESERCIZIO DELL'IMPRESA COMMERCIALE DA PARTE DELL'INABILITATO</p> <p>L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore</p>	
<p>Art. 426 Abrogato</p>	<p>DURATA DELL'UFFICIO</p> <p>Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti</p>	

<p>Art. 427 Abrogato</p>	<p>ATTI COMPIUTI DALL'INTERDETTO E DALL'INABILITATO</p> <p>Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.</p> <p>Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.</p> <p>Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti</p>	
------------------------------	---	--

	<p>dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.</p> <p>(...)</p>	
--	--	--

<p>Art. 429 Abrogato</p>	<p>REVOCA DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE.</p> <p>Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.</p> <p>Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.</p> <p>Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.</p>	
------------------------------	---	--

<p>Art. 430 Abrogato</p>	<p>PUBBLICITÀ</p> <p>Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423.</p>	
<p>Art. 431 Abrogato</p>	<p>DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA DI REVOKA</p> <p>La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.</p> <p>Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.</p>	

<p>Art. 432 abrogato</p>	<p>INABILITAZIONE NEL GIUDIZIO DI RE- VOCA DELL'INTER- DIZIONE</p> <p>L'autorità giudizia- ria che, pur ricono- scendo fondata l'i- stanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'in- fermo abbia riacqui- stato la piena capa- cità, può revocare l'interdizione e di- chiarare inabilitato l'infermo mede- simo.</p> <p>Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.</p> <p>Gli atti non ecce- denti l'ordinaria am- ministrazione, com- piuti dall'inabilitato dopo la pubblica- zione della sentenza che revoca l'interdi- zione, possono es- sere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sen- tenza passata in giu- dicato.</p>	
<p>LIBRO II TITOLO I CAPO V DELL'ACCETTA- ZIONE DELL'ERE- DITÀ</p>		

Art. 489	<p>INCAPACI.</p> <p>I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione</p>	<p>INCAPACI.</p> <p>I minori, e le persone beneficiarie dell'amministrazione di sostegno [<i>gli interdetti e gli inabilitati</i>] non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno [dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.</p>
<p>LIBRO II TITOLO II CAPO II DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO</p>		

<p>Art. 591</p>	<p>CASI D'INCAPACITÀ</p> <p>Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.</p> <p>Sono incapaci di testare:</p> <p>1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;</p> <p>2) gli interdetti per infermità di mente;</p> <p>3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.</p> <p>Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.</p>	<p>CASI D'INCAPACITÀ</p> <p><i>[Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge].</i></p> <p>Sono incapaci di testare:</p> <p>1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;</p> <p>2) <i>[gli interdetti per infermità di mente]</i></p> <p>3) coloro che <i>[quelli che, sebbene non interdetti]</i> si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.</p> <p>Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.</p>
<p>CAPO VI DELLA SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA</p>		

<p>Art. 692</p>	<p>SOSTITUZIONE FE- DECOMMISSARIA</p> <p>Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.</p> <p>La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.</p> <p>Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.</p> <p>(...)</p>	<p>Costituzione di un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di amministrazione di sostegno.</p> <p>Il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti in linea collaterale fino al quarto grado del beneficiario di un'amministrazione di sostegno possono costituire, nell'interesse esclusivo di costui, un patrimonio affidato temporaneamente ad un soggetto per la realizzazione di un programma in ordine al mantenimento, la cura, la formazione, la partecipazione sociale e il sostegno</p>
-----------------	---	---

		<p>del beneficiario.</p> <p>Il costituente può attribuire al patrimonio una denominazione.</p> <p>Costituiscono il patrimonio i beni di qualsiasi natura di cui l'affidatario diviene titolare per la finalità espressa nell'atto costitutivo anche in tempi diversi, le loro permutazioni nonché i frutti e i proventi prodotti dai suddetti beni. L'affidatario può accettare incrementi del patrimonio da chiunque, purché tali incrementi non ne pregiudichino la consistenza.</p> <p>L'atto che costituisce il patrimonio a vantaggio di beneficiario di un'amministrazione di sostegno e gli atti con i</p>
--	--	---

quali esso venga incrementato rivestono la forma di atto pubblico. Il patrimonio a vantaggio del beneficiario di amministrazione di sostegno può essere costituito e dotato anche per testamento nelle forme ordinarie. Il notaio trasmette al giudice tutelare entro quindici giorni copia in carta libera dell'atto tra vivi o del verbale di pubblicazione del testamento.

Il vincolo di destinazione al sostegno del beneficiario riguardante beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri è reso opponibile ai terzi mediante trascrizione contro l'affidatario.

<p>ART. 693</p>	<p>DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ISTITUITO</p> <p>L'istituto ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.</p> <p>All'istituto sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.</p>	<p>POSIZIONE DELL'AFFIDATARIO RISPETTO AL PATRIMONIO</p> <p>L'affidatario ha la titolarità dei beni che costituiscono il patrimonio ed esercita ogni facoltà connessa a tale titolarità entro i limiti stabiliti nell'atto costitutivo, servendosi di tali beni al solo fine di realizzare il programma stabilito dal costituente a vantaggio del beneficiario. Il costituente può ricoprire l'ufficio di affidatario. L'atto costitutivo deve individuare un soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del programma nell'interesse del beneficiario. In tal caso il costituente designa a ricoprire tale</p>
-----------------	--	--

		<p>ruolo, preferibilmente, l'amministratore di sostegno qualora egli non sia l'affidatario. In mancanza, alla designazione provvede il giudice tutelare su istanza di qualsiasi interessato. L'atto costitutivo deve individuare altresì i soggetti che ricopriranno l'ufficio di affidatario successivamente a quello primo designato nel caso di sua cessazione per qualsiasi causa nel corso della durata della destinazione. In mancanza, alla designazione provvede il giudice tutelare su istanza di qualsiasi interessato. L'affidatario che cessa dall'ufficio perde ogni di-</p>
--	--	---

		ritto sul patrimonio in favore di colui che gli succede".
--	--	---

<p>ART. 694</p>	<p>ALIENAZIONE DEI BENI</p> <p>L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.</p>	<p>DURATA DELLA DESTINAZIONE</p> <p>L'atto costitutivo del patrimonio non può essere revocato dal costituente.</p> <p>La destinazione del patrimonio termina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla morte del beneficiario; b) con la revoca dell'amministrazione di sostegno c) per esaurimento del patrimonio. <p>Il giudice tutelare può tuttavia autorizzare in ogni momento con decreto la cessazione della destinazione su istanza motivata del beneficiario o dell'amministratore di sostegno.</p> <p>Sopraggiunto il termine della destinazione, il patrimonio viene assegnato dall'affidatario al soggetto desi-</p>
-----------------	--	--

		gnato dal costituente nell'atto costitutivo. In mancanza di espressa designazione, il patrimonio viene assegnato al conferente o ai suoi eredi o legatari".
ART. 695	<p>DIRITTI DEI CREDITORI PERSONALI DELL'ISTITUITO</p> <p>I creditori personali dell'istituto possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.</p>	<p>SEPARAZIONE PATRIMONIALE</p> <p>Il patrimonio a vantaggio di beneficiario di un'amministrazione di sostegno:</p> <p>a) è separato dal patrimonio personale dell'affidatario e da altri patrimoni che fossero a lui affidati;</p> <p>b) non incrementa il patrimonio personale dell'affidatario;</p> <p>c) non fa parte del regime patrimoniale nascente dal matrimonio</p>

		<p>dell'affidatario e della sua successione ereditaria;</p> <p>d) non può essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali dell'affidatario,</p> <p>e) è segregato rispetto al patrimonio dell'affidatario in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento.</p> <p>L'affidatario risponde con i beni del patrimonio e con i loro frutti esclusivamente per le obbligazioni contratte per l'attuazione del programma. I beni costituenti il patrimonio possono essere oggetto di rivendicazione nella misura in cui l'affidatario, violando le obbligazioni risultanti dalla legge e dall'atto costitutivo, abbia confuso i</p>
--	--	---

		beni costituenti il patrimonio con i propri o ne abbia disposto contro l'interesse del beneficiario".
ART. 696	<p>DEVOLUZIONE AL SOSTITUITO.</p> <p>L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.</p> <p>Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.</p>	<p>OBBLIGAZIONI DELL’AFFIDATARIO</p> <p>L'affidatario non può compiere alcun atto dal quale possa ricavare vantaggio, neanche indiretto, in quanto agisce nell'esclusivo interesse del beneficiario.</p> <p>L'affidatario deve tenere i beni affidati separati sia dai proprî che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili.</p>

		<p>L'affidatario deve rendere conto del suo operato per iscritto almeno una volta all'anno al giudice tutelare.</p> <p>L'affidatario può rivolgersi al giudice tutelare per ottenerne direttive o altri provvedimenti attinenti il patrimonio o singoli beni che ne facciano parte.</p> <p>Gli atti e i contratti compiuti e stipulati dall'affidatario in conflitto di interessi o che siano gravemente pregiudizievoli per il beneficiario possono essere annullati su istanza del beneficiario medesimo, dei suoi eredi o aventi causa, del soggetto preposto alla vigilanza e dell'amministratore di sostegno che non sia affidatario.</p>
--	--	--

		L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto".
ART. 697	<p>SOSTITUZIONE FEDecomMISSARIA NEI LEGATI</p> <p>Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.</p>	<p>DIRITTI DEI LEGITTIMARI</p> <p>“Finché dura la destinazione al mantenimento alla cura, alla formazione e al sostegno del beneficiario, gli atti di conferimento di beni nel patrimonio non sono soggetti a riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari. I legittimari possono agire</p>

		unicamente sui beni del patrimonio che residuano al termine della destinazione".
LIBRO II TITOLO II CAPO II DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DO- NAZIONE		

<p>Art. 774</p>	<p>CAPACITÀ DI DONARE.</p> <p>Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.</p> <p>Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale.</p>	<p>CAPACITÀ DI DONARE.</p> <p>Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore [<i>e dall'inabilitato</i>] nel [loro] contratto di matrimonio a norma dell'art. 165 [e 166]</p> <p>Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale.</p>
<p>Art. 775</p>	<p>DONAZIONE FATTA DA PERSONA INCAPACE D'INTENDERE O DI VOLERE</p> <p>La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.</p> <p>L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in</p>	<p>DONAZIONE FATTA DA PERSONA INCAPACE DI INTENDERE O DI VOLERE</p> <p>La donazione fatta da persona che [<i>sebbene non interdetta</i>] si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.</p> <p>L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta</p>

	cui la donazione è stata fatta	
Art. 776 abrogato	<p>DONAZIONE FATTA DALL'INABILITATO</p> <p>La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.</p> <p>Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.</p>	

<p>Art. 777</p>	<p>DONAZIONI FATTE DA RAPPRESENTANTI DI PERSONE INCAPACI</p> <p>Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.</p> <p>Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.</p>	<p>DONAZIONI FATTE DA RAPPRESENTANTI DI PERSONE INCAPACI</p> <p>Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.</p> <p><i>Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.</i></p>
<p>Art. 779 abrogato</p>	<p>DONAZIONE A FAVORE DEL TUTORE O PROTUTORE</p> <p>È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.</p> <p>Si applicano le disposizioni dell'articolo 599.</p>	

<p>Art. 1442</p>	<p>PRESCRIZIONE.</p> <p>L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.</p> <p>Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.</p> <p>Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.</p> <p>L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.</p>	<p>PRESCRIZIONE.</p> <p>L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.</p> <p>Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da minore età, o da un impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno [<i>incapacità legale</i>], il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, [<i>è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione</i>], il minore ha raggiunto la maggiore età, o è cessato l'impedimento a contrarre del beneficiario.</p> <p>Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.</p> <p>L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.</p>
<p>LIBRO IV TITOLO III CAPO IX DEL MANDATO</p>		

Art. 1626 c.c.	<p>INCAPACITÀ O INSOLVENZA DELL'AFFITTUARIO</p> <p>L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.</p>	<p><i>[INCAPACITÀ O]</i> INSOLVENZA DELL'AFFITTUARIO</p> <p>L'affitto si scioglie per <i>[l'interdizione, l'inabilitazione o]</i> l'insolvenza dell'affittuario salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.</p>
Art. 1722	<p>CAUSE DI ESTINZIONE</p> <p>Il mandato si estingue:</p> <p>1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario dell'affare per il quale è stato conferito;</p> <p>2) per revoca da parte del mandante;</p> <p>3) per rinuncia del mandatario</p> <p>4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.</p>	<p>CAUSE DI ESTINZIONE</p> <p>Il mandato si estingue:</p> <p>1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;</p> <p>2) per revoca da parte del mandante;</p> <p>3) per rinuncia del mandatario</p> <p>4) per la morte, <i>[l'interdizione o l'inabilitazione]</i> del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.</p>
CAPO XVI		

DEL CONTO CORRENTE		
Art. 1833	<p>RECESSO DAL CONTRATTO</p> <p>Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.</p> <p>In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.</p> <p>Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831.</p>	<p>RECESSO DAL CONTRATTO.</p> <p>Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.</p> <p>In caso <i>d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza</i> o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.</p> <p>Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831.</p>
LIBRO V TITOLO II CAPO III DELLE IMPRESE COMMERCIALI		

<p>Art. 2198 c.c.</p>	<p>MINORI, INTERDETTI E INABILITATI</p> <p>I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.</p>	<p>MINORI E BENEFICIARI DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO <i>[INTERDETTI E INABILITATI]</i></p> <p>I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato <i>[o di un inabilitato]</i> o nell'interesse di un minore non emancipato <i>[o di un interdetto,]</i> e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.</p>
<p>LIBRO V TITOLO V CAPO II DELLA SOCIETÀ SEMPLICE</p>		

ART. 2286 C.C.	<p>ESCLUSIONE</p> <p>L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.</p> <p>Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.</p> <p>Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.</p>	<p>ESCLUSIONE</p> <p>L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, <i>[nonchè per l'interdizione, l'inabilitazione del socio]</i> o la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.</p> <p>Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.</p> <p>Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.</p>
CAPO V DELLE SOCIETÀ PER AZIONI		

ART. 2382 C.C.	<p>CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA</p> <p>Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.</p>	<p>CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA</p> <p>Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, [<i>l'interdetto, l'inabilitato</i>], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi</p>
TITOLO V CAPO I DELLA PRESCRIZIONE		

<p>ART. 2941</p>	<p>SOSPENSIONE PER RAPPORTI TRA LE PARTI</p> <p>La prescrizione rimane sospesa:</p> <p>1) tra i coniugi;</p> <p>2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;</p> <p>3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;</p> <p>4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;</p> <p>5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;</p> <p>6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;</p> <p>7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica,</p>	<p>SOSPENSIONE PER RAPPORTI TRA LE PARTI</p> <p>La prescrizione rimane sospesa:</p> <p>1) tra i coniugi;</p> <p>2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;</p> <p>3) tra il tutore e il minore <i>[o l'interdetto]</i> soggetto alla tutela, nonché tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;</p> <p>4) tra il curatore e il minore emancipato <i>[o l'inabilitato]</i>;</p> <p>5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;</p> <p>6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;</p> <p>7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;</p>
------------------	--	--

	<p>per le azioni di responsabilità contro di essi;</p> <p>8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto</p>	<p>8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto</p>
--	--	---

ART. 2942	<p>SOSPENSIONE PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE</p> <p>La prescrizione rimane sospesa:</p> <p>1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità.</p> <p>2)in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.</p>	<p>SOSPENSIONE PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE</p> <p>La prescrizione rimane sospesa:</p> <p>1) contro i minori non emancipati <i>[e gli interdetti per infermità di mente]</i> per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo;</p> <p>2)rispetto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno riguardo agli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell'amministratore e per il tempo in cui si protrae la rappresentanza esclusiva;</p> <p>3)in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.</p>
DISP. ATT. C.C.		
ART. 40 abrogato	<p>La domanda per l'interdizione del minore emancipato e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età de-</p>	

	vono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni	
ART. 42 abrogato	I provvedimenti indicati nell'articolo 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'articolo 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunciati.	

<p>ART. 48</p>	<p>Nel registro delle tutele in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:</p> <p>il giorno in cui si è aperta la tutela;</p> <p>la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunciato la interdizione se trattasi di interdetti;</p> <p>il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;</p> <p>le risultanze dell'inventario e del conto annuale;</p> <p>l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;</p> <p>la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;</p> <p>le risultanze del rendiconto definitivo</p>	<p>Nel registro della tutela in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:</p> <p>il giorno in cui si è aperta la tutela;</p> <p><i>[la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunciato la interdizione se trattasi di interdetti]</i></p> <p>il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;</p> <p>le risultanze dell'inventario e del conto annuale;</p> <p>l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;</p> <p>la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;</p> <p>le risultanze del rendiconto definitivo</p>
----------------	--	--

ART. 49	<p>Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:</p> <p>la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;</p> <p>il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;</p> <p>il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;</p> <p>la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.</p>	<p>Nel registro della curatela, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:</p> <p>la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione [<i>o della sentenza che pronunzia la inabilitazione</i>];</p> <p>il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata [<i>o inabilitata</i>];</p> <p>il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato [<i>o all'inabilitato</i>];</p> <p>la data del provvedimento che revoca l'emancipazione [<i>o della sentenza che revoca la inabilitazione</i>].</p>
C.P.C.		

<p>ART. 712</p>	<p>FORMA DELLA DOMANDA</p> <p>La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.</p> <p>Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.</p>	<p>FORMA DELLA DOMANDA.</p> <p>La domanda per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno [La domanda per interdizione o inabilitazione] si propone con ricorso diretto al giudice tutelare del luogo dove la persona a favore della quale è proposta ha residenza o il domicilio.</p> <p>Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, <i>del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.</i></p>
-----------------	---	---

<p>ART. 713</p>	<p>PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE</p> <p>Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.</p> <p>Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.</p>	<p>PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE TUTELARE [PRESIDENTE]</p> <p>Il giudice tutelare [presidente] ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e <i>[Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore]</i> fissa l'udienza di comparizione davanti a sè <i>[interdicendo o dell'inabilitando]</i> del ricorrente, dell' interessato e delle altre persone indicate nel ricorso, nonché dei soggetti indicati nell'art. 407, terzo comma c.c. le cui informazioni ritenga utili ai fini della decisione.</p> <p>Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente e al pubblico ministero.</p>
-----------------	--	--

ART. 714	<p>ISTRUZIONE PRELIMINARE</p> <p>All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile .</p>	<p>ISTRUZIONE PRELIMINARE</p> <p>All'udienza, il giudice tutelare [istruttore], con l'intervento del pubblico ministero, procede <i>all'ascolto (esame)</i> dell'interessato secondo quanto dispone l'art. 407, secondo comma c.c. [interdicendo o dell'inabilitando], sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 407, terzo comma c.c. [esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile]</p>
ART. 715	<p>IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL'INTERDICENDO O DELL'INABILITANDO</p> <p>Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.</p>	<p>IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL' INTERESSATO [INTERDICENDO O DELL'INABILITANDO]</p> <p>Se per legittimo impedimento l' interessato [interdicendo o l'inabilitando] non può presentarsi davanti al giudice tutelare [istruttore], questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova, ai sensi dell'art. 407, secondo comma c.c.</p>

<p>ART. 716</p>	<p>CAPACITÀ PROCES- SUALE DELL'INTER- DICENDO E DELL'I- NABILITANDO</p> <p>L'interdicendo e l'i- nabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del pro- cedimento, com- prese le impugna- zioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice ci- vile.</p>	<p>CAPACITÀ PROCES- SUALE DELL' INTE- RESSATO [INTERDI- CENDO E DELL'INABILI- TANDO]</p> <p>La persona cui il pro- cedimento si riferisce [interdicendo e l'ina- bilitando] può [pos- sono] stare in giudizio e compiere da sola tutti gli atti del proce- dimento, comprese le impugnazioni anche quando è stato nomi- nato l'amministra- tore di sostegno prov- visorio previsto dall'art. 405 c.c. il tu- tore o il curatore <i>provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile</i>, salvo quanto previsto nel successivo comma.</p> <p>In ogni fase del pro- cedimento, il giudice tutelare qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del be- neficiario, ritenga di stabilire divieti, limi- tazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, invita il be- neficiario e l'ammi- nistratore di soste- gno, anche provviso- rio, a nominare un difensore.</p> <p>A tal fine, il giudice tutelare fissa un ter- mine per la nomina del difensore, rin- viando ad una udienza successiva l'assunzione dei</p>
-----------------	---	---

		<p>provvedimenti in relazione ai quali è disposta la difesa tecnica.</p> <p>La mancata nomina del difensore, da parte del beneficiario o dell'amministratore di sostegno anche provvisorio, nel termine assegnato, legittima il giudice tutelare a stabilire i divieti, le limitazioni o le decadenze in relazione ai quali egli aveva disposto la nomina del difensore.</p>
--	--	--

<p>ART. 717</p>	<p>NOMINA DEL TUTTORE E DEL CURATORE PROVVISORIO</p> <p>Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.</p> <p>Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.</p>	<p>NOMINA DELL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO [TUTORE E DEL CURATORE] PROVVISORIO.</p> <p>L' amministratore di sostegno provvisorio <i>[Il tutore o il curatore provvisorio]</i> di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice tutelare <i>[istruttore]</i>.</p> <p><i>[Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio].</i></p>
<p>ART. 718</p>	<p>LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE</p> <p>La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza</p>	<p>LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE</p> <p>Il decreto <i>[la sentenza]</i> che provvede sul ricorso per l' amministrazione di sostegno <i>[sulla domanda d'interdizione]</i> può essere impugnato da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dall' amministratore di sostegno nominato con lo stesso provvedimento <i>[e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza]</i>.</p>

<p>ART. 719</p>	<p>TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE</p> <p>Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio</p> <p>Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui</p>	<p>[TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE</p> <p>Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione del provvedimento <i>[della sentenza, fatta nelle forme ordinarie]</i> a tutti coloro che parteciparono al giudizio.</p> <p>Se è stato nominato un amministratore di sostegno <i>[tutore o curatore]</i> provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.</p>
-----------------	--	---

<p>ART. 720</p>	<p>REVOCA DELL' INTERDIZIONE O DELL' INABILITAZIONE</p> <p>Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.</p> <p>Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.</p>	<p>REVOCA DELL' AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO [INTERDIZIONE O DELL'INABILITAZIONE]</p> <p>Per la revoca dell'amministrazione di sostegno [interdizione o dell'inabilitazione] si osservano le norme stabilite per la pronuncia di essa.</p> <p>Coloro che avevano diritto di promuovere l'amministrazione di sostegno [l'interdizione e l'inabilitazione] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare il provvedimento [la sentenza] pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.</p>
-----------------	---	--

<p>ART. 720 <i>bis</i></p>	<p>NORME APPLICABILI AI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</p> <p>Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.</p> <p>Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739</p> <p>Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.</p>	<p>NORME APPLICABILI AI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO</p> <p><i>Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.</i></p> <p>Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739</p> <p>Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.</p>
----------------------------	--	---

